



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

VISTO il comma 463, dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha disposto, che a decorrere dall'anno 2017, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui al comma 710 del citato articolo 1, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 723, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTO il comma 724 del medesimo art. 1, il quale dispone che, agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo;

VISTA la nota n. 222835 del 12 settembre 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che il comune di Mazzarrà Sant'Andrea non ha inviato, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 470-bis della legge n. 232 del 2016, la nuova certificazione del pareggio di bilancio 2016, e che pertanto si intende confermata quella attestante il mancato rispetto del pareggio 2016 per euro 423.000,00 trasmessa nel 2017, con conseguente applicazione della sanzione per riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui al citato comma 723 lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

VISTA la nota n. 27611 del 16 febbraio 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, con la quale è stato



Ministero dell'Interno

comunicato che il predetto ente locale non rientra nella fattispecie descritta dai commi 828 e 830 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO di dover provvedere pertanto all'applicazione, nei confronti del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, non rispettoso del pareggio di bilancio 2016, della sanzione di cui al medesimo comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

CONSIDERATO che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le assegnazioni a titolo di fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni per il corrente anno, sulle quali è possibile operare le riduzioni di risorse per la predetta sanzione;

D E C R E T A

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

Il comune di Mazzarrà Sant'Andrea, non rispettoso del pareggio di bilancio 2016, è assoggettato alla sanzione per l'importo 423.000,00, pari alla differenza fra l'obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica.

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta, per il comune di Mazzarrà Sant'Andrea, la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2023, a titolo di fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2023, divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno.
2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dal Comune entro il 31 dicembre 2023, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2, previa apposita comunicazione da parte della Direzione Centrale per la Finanza locale.



Ministero dell'Interno

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Articolo 3 (Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alla riduzione sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 20 marzo 2023

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)